

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3731

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEVI ARIAN GIORGINA, BRONZUTO, ILLUMINATI, DI LORENZO, SCIONTI, PICCIOTTO, SERONI, NATTA, ROSSANDA BANFI ROSSANA, BERLINGUER LUIGI, TEDESCHI, LOPERFIDO**

*Presentata il 20 gennaio 1967*

**Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e la assunzione in ruolo degli insegnanti elementari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentarvi tende ad apportare alla legge 25 luglio 1966, numero 574, relativa ai concorsi magistrali e all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari quelle modifiche, suggerite anche nei molteplici recenti convegni della categoria interessata, che tengano conto essenzialmente di due esigenze che la predetta legge n. 754 aveva ignorato. Si tratta innanzitutto della necessità, dettata da criteri di equità e di giustizia, di assicurare il passaggio in ruolo di tutti gli insegnanti elementari non di ruolo idonei, degli approvati e degli anziani con almeno cinque anni di servizio, attraverso la istituzione di tre graduatorie, nonché di riconoscere ai fini del punteggio che determina l'ordine dell'iscrizione nelle graduatorie tutti gli anni di servizio prestati, anche se successivi al concorso in cui l'idoneità fu conseguita.

La presente proposta di legge non innova la regolamentazione generale dei concorsi magistrali prevista negli articoli 1 e 2 della legge n. 574, mentre sostituisce gli articoli 3, 4 e 6 con l'articolo 1. In questo sono previste tre graduatorie, attraverso le quali si assicura l'immissione nei ruoli di tutti gli insegnanti

elementari idonei, approvati e anziani con almeno cinque anni di servizio. Dell'articolo 4 della legge n. 574 resta l'ultimo comma riguardante i cosiddetti triennialisti.

L'articolo 3 modifica l'articolo 7 della legge n. 574. Tale modifica, conseguenza della abolizione della norma di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge n. 574, tende a ripristinare le vecchie norme per il conferimento degli incarichi e supplenze, per consentire il lavoro a chi ne ha più diritto, mentre la legge n. 574 ha rivoluzionato i valori classificatori a danno contemporaneamente degli insegnanti più anziani e dei più giovani.

Onorevoli colleghi, siamo consapevoli che il gravissimo problema della disoccupazione magistrale nel nostro Paese non potrà essere risolto appieno con la realizzazione delle sole norme previste dalla presente proposta di legge, poiché il problema si collega strettamente all'esigenza di realizzare profonde trasformazioni della scuola in tutte le sue strutture. Siamo consapevoli che per reperire i posti di ruolo necessari per assicurare lavoro ai 150-200.000 maestri elementari attualmente disoccupati, occorrono ulteriori e più decisivi provvedimenti legislativi, come la istituzione della scuola dell'obbligo a pieno tempo e quindi di

nuovi ruoli per le attività integrative; la istituzione dei ruoli: amministrativo, per le attività sociali e sanitarie, per gli insegnanti di tirocinio; lo sdoppiamento delle classi sovrappollate; un più celere passaggio nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo laureati; la riforma della preparazione degli insegnanti elementari attraverso un corso secondario di cinque anni, cui faccia seguito un biennio di specializzazione pedagogica a livello universitario.

Il nostro Gruppo, con la proposta di legge n. 1712, ha avanzato in merito concrete soluzioni, prevedendo appunto l'istituzione di nuovi ruoli, la riduzione del numero degli alunni e soprattutto l'istituzione del ruolo per le attività integrative e per le scuole dell'infanzia. Sono soluzioni concrete, che nel corso del dibattito sulla proposta di legge n. 426 (574) la maggioranza non ha potuto contestare, ma ha accantonato, promettendo un provvedimento legislativo apposito, che a tutt'oggi non è stato presentato.

Né certo può essere considerato provvedimento organico il disegno di legge n. 1883 presentato al Senato dal Governo, poiché esso, istituendo un ruolo transitorio per i maestri di ruolo comandati, reperisce alcune migliaia di posti ma aggrava sempre più lo stato della scuola primaria e degli insegnanti e rende ancor più pesante la struttura burocratica degli enti ed uffici, in cui i suddetti insegnanti di ruolo sono al momento comandati.

Onorevoli colleghi, approvando la presente proposta di legge non solo elimineremo quei gravi difetti della legge n. 574, che nel corso della discussione sulla stessa il Gruppo comunista ha continuamente rilevato e criticato, ma metteremo migliaia di insegnanti, che hanno dato prova, per i titoli conseguiti e per il servizio prestato, di essere capaci ed idonei ad educare i fanciulli, in condizione di attendere con fiducia i provvedimenti di riforma e di partecipare con maggiore impegno alla formazione democratica delle nuove generazioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli articoli 3, 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono sostituiti dal seguente articolo:

Sono istituite le seguenti graduatorie provinciali:

a) una graduatoria provinciale ad esaurimento, nella quale sono iscritti gli insegnanti elementari non di ruolo idonei alla data del 1° ottobre 1966, nonché gli insegnanti elementari che risulteranno idonei nel concorso speciale riservato di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 574;

b) una graduatoria provinciale permanente, nella quale sono iscritti gli insegnanti elementari che abbiano conseguito o che conseguiranno l'idoneità dopo il 1° ottobre 1966, con eccezione di coloro che risulteranno idonei nel concorso speciale riservato di cui all'articolo 8 della legge n. 574;

c) una graduatoria provinciale ad esaurimento, nella quale sono iscritti, indipendentemente dai limiti di età, gli insegnanti elementari non di ruolo che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano riportato in un concorso non meno di 6/10 in ciascuna prova e che abbiano prestato servizio per almeno tre anni e gli insegnanti elementari che abbiano prestato comunque servizio per almeno cinque anni, gli uni e gli altri nelle scuole elementari sfatali, parificate, popolari, sussidiarie, sussidiate, estive, festive, reggimentali, carcerarie o presso i doposcuola gestiti dai patronati scolastici o direttamente dai comuni, con qualifica non inferiore a « buono ».

Alle dette graduatorie sono riservati rispettivamente il 30 per cento, il 10 per cento e il 20 per cento dei posti di ruolo normale e soprannumerario comunque vacanti e disponibili alla data del 1° ottobre di ogni anno e fatto salvo in precedenza quanto disposto dall'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170. L'iscrizione avviene nell'ordine determinato dal punteggio complessivo conseguito nel concorso e da quello relativo a tutto il servizio prestato in qualsiasi periodo.

L'insegnante elementare non di ruolo che abbia diritto ad essere incluso in una delle graduatorie di cui al comma secondo del presente articolo in più province può optare per una qualsiasi di esse ed è collocato nel posto che gli compete per effetto dei punti ot-

tenuti in quella provincia, aumentati di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

Nel caso di più concorsi sostenuti nella stessa provincia, all'insegnante elementare viene valutato il miglior risultato conseguito, aumentato sempre di un punto per ogni altro concorso superato con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

A parità di punteggio complessivo, costituisce titolo di precedenza nelle graduatorie l'anzianità di concorso, e, in subordine, di servizio.

Gli iscritti nelle graduatorie provinciali sono cancellati da esse qualora ottengano la nomina in altra provincia o qualora rinuncino alla nomina.

Un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia è riservato per eventuali trasferimenti da altre province e non può essere messo a concorso né assegnato agli iscritti nelle graduatorie provinciali.

I posti di cui al comma precedente, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono assegnati agli iscritti nelle tre graduatorie di cui al comma secondo del presente articolo.

Gli insegnanti non di ruolo che, prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto l'incarico triennale ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, lo conservano fino al compimento del previsto periodo, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge, per la cessazione dell'incarico.

#### ART. 2.

L'articolo 5 della stessa legge è sostituito dal seguente:

Gli iscritti nelle graduatorie provinciali, al momento nel quale esse vengono aggiornate, possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cultura acquisiti nel biennio, valutati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

#### ART. 3.

L'articolo 7 della stessa legge è sostituito dal seguente:

Sono abrogate tutte le norme concernenti i concorsi magistrali, contrastanti o incompatibili con le norme della presente legge.